



COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 11 / 03 / 2022



Comune di Aprilia

Sommario

Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni	7
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	8
Articolo 10 – Presupposto del canone	8
Articolo 11 - Soggetto passivo	9
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	9
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 15 – Dichiarazione	11
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	12
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 18 - Accertamento	12
Articolo 19 – Ravvedimento operoso.....	13
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	13
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	14
Articolo 22– Riduzioni	14
Articolo 23- Esenzioni.....	15
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	16
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	17
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo	17
Articolo 30 - Riduzione del diritto	18
Articolo 31 - Esenzione dal diritto.....	18
Articolo 32 - Pagamento del diritto	18



Comune di Aprilia

Articolo 33 - Norme di rinvio.....	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 34 – Disposizioni generali	19
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	19
Articolo 36 - Occupazioni abusive	20
Articolo 37 - Domanda di occupazione	20
Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	21
Articolo 39 - Tipologie di occupazioni.....	21
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	25
Articolo 41 - Durata dell’occupazione.....	26
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	26
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	26
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	26
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	27
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	27
Articolo 47 - Classificazione delle strade	27
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	28
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone.....	28
Articolo 50 - Passi carrabili	29
Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	30
Articolo 52 - Soggetto passivo	30
Articolo 53 - Agevolazioni	31
Articolo 54 - Esenzioni.....	31
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	32
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	33
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	33
Articolo 58 – Ravvedimento operoso.....	33
Articolo 59- Rimborsi.....	34
Articolo 60 - Sanzioni	34
Articolo 61 - Attività di recupero	35
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	35
Articolo 62 – Disposizioni generali	35
Articolo 63 - Funzionario Responsabile	35
Articolo 64 - Domanda di occupazione	35
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	35
Articolo 66 - Classificazione delle strade	36
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	36



Comune di Aprilia

Articolo 68 - Occupazioni abusive	36
Articolo 69 - Soggetto passivo	37
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni	37
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva	38
Articolo 72 – Ravvedimento operoso.....	38
Articolo 73 - Rimborsi.....	38
Articolo 74 - Sanzioni	39
Articolo 75 - Attività di recupero	39
Articolo 76 - Disposizioni finali	39
APPENDICE - Elenco di classificazione delle strade del territorio comunale in base alla rilevanza economica ai soli fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale.	40



Comune di Aprilia

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi, i criteri e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi comprese le aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015, e i regolamenti ad esso collegati: regolamento dei mercati settimanali, regolamento del mercato giornaliero.
Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. L'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale individua gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e/o concessione di Settore nonché le relative procedure intersettoriali.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
11. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È



Comune di Aprilia

altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

12. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli Impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano Generale degli Impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari.



Comune di Aprilia

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono disciplinati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.



Comune di Aprilia

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
2. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:
 - allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Il canone si intende dovuto anche per la diffusione di messaggi pubblicitari su impianti installati in spazi ed aree private soggette a servitù di passaggio.
4. Fermo restante il disposto del comma 818 art. 1 L. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche



Comune di Aprilia

abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
2. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuto.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da



Comune di Aprilia

separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione e dell’applicazione del canone, fermo quanto già disciplinato nel vigente Piano Generale degli Impianti, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente compresi i cassonetti, le targhe, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi- opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata, in modo stabile, nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;



Comune di Aprilia

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone e della determinazione delle tariffe annuali, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, così come elencate nell'appendice del presente Regolamento. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta del 45 per cento rispetto alla 1^a categoria.
5. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, fermo restando il possesso dell'eventuale titolo abilitativo come previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.



Comune di Aprilia

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con bollettino postale PagoPA o bonifico bancario, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 800,00 può essere corrisposto in massimo n. 6 rate; il ritardato o mancatopagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, con pagamento rateale.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore alla soglia di € 5,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio di interesse legale.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;



Comune di Aprilia

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, e in caso di recidiva del 200 per cento, dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali.

Articolo 19 – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 13 d.lgs. 472/1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.



Comune di Aprilia

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Con la deliberazione di Giunta Comunale che approva le tariffe è stabilito il canone dovuto per:
 - la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
 - la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili,
 - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
 - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
2. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 22– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;



Comune di Aprilia

- b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - c) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - d) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - f) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti e solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;



Comune di Aprilia

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Aprilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.



Comune di Aprilia

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a



Comune di Aprilia

condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Aprilia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con bollettino postale PagoPA o bonifico bancario, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.



Comune di Aprilia

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.



Comune di Aprilia

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, individuato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti e temporanea deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;



Comune di Aprilia

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) elaborati sufficienti che identifichino l'ubicazione, le opere da eseguire, i calcoli di stabilità, limitatamente in questo ultimo caso alle costruzioni.
1. In caso di più domande, riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 2. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio/autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'istruttoria della domanda sarà curata da parte dell'Ufficio competente, individuato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, che provvederà a coinvolgere gli ulteriori Settori trasversalmente coinvolti, secondo le procedure ivi definite.
2. Il contenuto dell'atto di concessione è disciplinato dall'art. 26 del Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, con le modalità e i tempi già individuati nel Regolamento degli atti di disposizione dei beni Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015.
3. Le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività commerciali (quali a titolo esemplificativo chioschi bar, edicole per la rivendita di quotidiani e periodici, chioschi per la rivendita di piante e fiori ecc...) sono rilasciate solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica, secondo i criteri e i presupposti che saranno indicati di volta in volta nei bandi;



Comune di Aprilia

4. Le occupazioni permanenti per l'installazione di strutture fisse quali chioschi, gazebi, pedane ecc..., sono rilasciabili ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta.

Nei limiti e nel rispetto delle superfici di massimo ingombro previste nel presente regolamento, la progettazione, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche costruttive delle singole strutture, deve essere conforme, per quanto ai gazebo, agli schemi allegati al presente regolamento, per tutte le altre fattispecie sarà oggetto di specifica istruttoria dell'ufficio competente secondo il regolamento vigente al momento della richiesta.

5. L'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e della programmazione dei lavori pubblici, è consentita negli spazi e con le modalità di seguito riportate:

- nelle aree pedonali;
- lungo i marciapiedi;
- sulle strade dotate di marciapiedi su ambo i lati;
- negli spazi adibiti a parcheggio;
- nei parchi e giardini

Per ognuno dei casi di cui sopra, il progetto dell'attrezzatura deve conformarsi al contesto di riferimento sia per quanto attiene le connotazioni funzionali della città (zone commerciali, residenziali, industriali e di servizio), sia per quanto attiene i caratteri estetico - formali (tali comunque da mantenere o elevare il livello della qualità urbana del contesto di riferimento) e comunque soggette al parere dell'ufficio competente.

Le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali.

Le occupazioni, in contesti contrassegnati da consistenti flussi veicolari, non possono essere concesse in spazi che non garantiscono l'esercizio delle funzioni sosta, carico e scarico merci, in condizioni di sicurezza.

5.1 Nelle Aree Pedonali:

in relazione alla sezione dei percorsi, le installazioni dovranno garantire la continuità ed il regolare flusso pedonale e non dovranno alterare pregiudizialmente la configurazione dello spazio.

Le occupazioni di suolo pubblico isolate nelle aree pedonali devono rispettare le seguenti distanze:



Comune di Aprilia



- Lo spazio massimo per le occupazioni isolate nelle aree pedonali è di mt. 5.00 x 10.00;
- Lo spazio minimo pedonale da lasciare rispetto agli edifici è di mt. 4.00;
- Almeno mt. 4.00 dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili e dagli attraversamenti pedonali, da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc;
- Almeno mt. 10.00 dagli accessi ad edifici pubblici e di culto;
- Almeno mt. 2.00 dal ciglio del marciapiede, dai cartelloni pubblicitari, dai dissuasori di sosta, dalle aiuole in rettilineo, da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U. e dai cestini rifiuti, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dagli alberi, dalle panchine, dalle fioriere;

In corrispondenza di intersezioni, l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo isoscele di visibilità (vedi fig. precedente), avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e due lati uguali, di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Nel caso i marciapiedi fossero più larghi di mt. 2.00 per la strada secondaria e mt. 5.00 per quella principale, il lato del triangolo di visibilità sarà costante di mt.7.00.

Il segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati delimiterà l'area non utilizzabile per l'occupazione del suolo nelle intersezioni.


5.2 Lungo i marciapiedi

L'occupazione delle installazioni lungo i marciapiedi è consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1/3 della larghezza totale e comunque non dovrà essere inferiore a mt. 1,5.

L'occupazione delle installazioni lungo i marciapiedi in aderenza ai fabbricati interessati dall'esercizio dell'attività, è consentita purché si rispettino le seguenti distanze:




Comune di Aprilia



- lo spazio massimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato interessato dall'esercizio dell'attività, è pari alla metà dell'intera larghezza del marciapiede fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 1;
- la lunghezza massima è funzione dello spazio disponibile sul fronte del fabbricato;
- almeno mt. 2.00 dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dai dissuasori di sosta, dagli alberi, dalle panchine, dalle fioriere e dalle aiuole parallele al marciapiedi;
- almeno mt. 1.50 da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dai cartelloni pubblicitari, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U. e dai cestini rifiuti;
- almeno mt. 10.00 dagli accessi ad edifici pubblici e di culto;

Le occupazioni sui marciapiedi e sui passaggi pedonali, non in aderenza del fabbricato (isolate) devono rispettare le seguenti distanze:





Comune di Aprilia

- Lo spazio massimo per le occupazioni isolate corte è di mt. 5.00 x 5.00 e per le occupazioni isolate lunghe è massimo di mt. 5.00 x 10.00;
- purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1/3 della larghezza totale e comunque non dovrà essere inferiore a mt. 1,5;
- Almeno mt. 2.00 dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili e dagli attraversamenti pedonali;
- Almeno mt. 0.90 (per le occupazioni corte) e mt. 2.00 (per le occupazioni lunghe) da pali di illuminazione, dai pali semaforici, dai segnali stradali, dalle aiuole isolate, dai cassonetti di N.U. e dai cestini rifiuti, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici, dagli alberi, dalle panchine, dalle fioriere;
- Almeno mt. 10.00 dagli accessi ad edifici pubblici e di culto.

5.3 Sulle strade dotate di marciapiedi su ambo i lati

È consentita quando lungo le stesse esistono o possono essere realizzati spazi funzionalmente idonei alla realizzazione delle installazioni con adeguati spazi per la sosta.

5.3 Negli spazi adibiti a parcheggio

Le occupazioni su spazi adibiti alla sosta devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- non possono superare l'ingombro massimo di n. 2 stalli (mt. 2.50x10.00);
- devono essere posti ad almeno mt. 2.00 dai bordi laterali dei passi carrai, dagli scivoli per disabili e dagli attraversamenti pedonali;

5.4 Nei parchi e giardini

Le occupazioni temporanee all'interno di parchi e giardini possono essere rilasciate in occasione di eventi e manifestazioni e nei limiti temporali del medesimo fermo restando l'osservanza delle norme di settore, il rispetto del vigente regolamento l'affidamento delle aree verdi e previo parere dell'ufficio competente.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze;



Comune di Aprilia

- f) rispetto degli obblighi e delle prescrizioni specifiche riportate nell'atto concessorio/autorizzativo
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate secondo quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento dei beni patrimoniali.

Articolo 42 - Titorietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione, salvo quanto già previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40 comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza che per tali fatti il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.



Comune di Aprilia

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni permanenti non si rinnovano mai tacitamente, come disciplinato dall'art. 32 del Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale.
2. Per le occupazioni temporanee il titolare deve presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e la motivazione.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, così come elencate nell'appendice del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta del 45 per cento rispetto alla 1^a categoria.



Comune di Aprilia

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, con configurandosi alcuna occupazione mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture in base alle utenze della predetta società di vendita, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30



Comune di Aprilia

aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a raso con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che sia stato rilasciato apposito cartello di sosta vietata indiscriminata sull'area antistante. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso
7. La tariffa è ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



Comune di Aprilia

Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile su proprietà comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2011.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 10 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone, ai sensi dell'art. 831 – bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è determinato in base alla deliberazione delle tariffe annuali.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi



Comune di Aprilia

dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66,6 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'90 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'90 per cento
 - f) per i passi carrabili delle Aziende Agricole è prevista una riduzione pari al 10% della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
 - d) Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio la tariffa è ridotta del 70%;

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 54 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al



Comune di Aprilia

- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrociniate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con bollettino postale PagoPA o bonifico bancario, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 800,00 può essere corrisposto in massimo n. 6 rate; il ritardato o mancatopagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.



Comune di Aprilia

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 800,00 può essere corrisposto in massimo n. 6 rate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con bollettino postale PagoPA o bonifico bancario, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 13/472.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.



Comune di Aprilia

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 59- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo 60 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, e in caso di recidiva, del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali.



Comune di Aprilia

Articolo 61 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 64 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle vigenti normative di settore e dal Regolamento dei Mercati settimanali e dal Regolamento del Mercato Coperto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015.

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.



Comune di Aprilia

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 66 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata nell'appendice del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta in misura del 45 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o ad ore, specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, in base alla deliberazione delle tariffe annuali.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del precedente punto 3.
5. Per le occupazioni nei mercati realizzate mediante assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati è fatta salva la disciplina prevista con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24 marzo 2015.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 68 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:



Comune di Aprilia

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 69 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 oppure direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente o modello F24.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.



Comune di Aprilia

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art.13 D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 73 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, ed in caso di recidiva del 200 per cento, dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali.

Articolo 75 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 76 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.

APPENDICE - Elenco di classificazione delle strade del territorio comunale in base alla rilevanza economica ai soli fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale.

CATEGORIA 1

VIA	ABRUZZI	
VIA	ADRIANO	
VIA	ALBERICO CARBONI	
VIA	ALCIDE DE GASPERI	
PIAZZA	ALDO MORO	
VIA	ALDO MORO	
VIA	ALESSANDRO MANZONI	
VIA	ALESSANDRO SCARLATTI	
VIA	ALESSANDRO VOLTA	
VIA	ALFONSO LA MARMORA	
VIA	ALFREDO CATALANI	
VIA	AMILCARE PONCHIELLI	
VIA	ANTONIO FOGAZZARO	
VIA	ANTONIO GRAMSCI	
VIA	ANTONIO MEUCCI	
VIA	ANTONIO ROSSETTI	
VIA	ANTONIO SALIERI	
VIA	ANTONIO STRADIVARI	
VIA	ANTONIO VIVALDI	
VIA	ARALDO DI CROLLALANZA	
VIA	AUGUSTO	
VIA	BASILICATA	
PIAZZA	BENEDETTO CROCE	
VIA	BENVENUTO CELLINI	
VIA	CALABRIA	
VIA	CALIGOLA	
VIA	CAMILLO CAVOUR	
VIA	CAMPANIA	
VIA	CARACALLA	
VIA	CARLO CATTANEO	
VIA	CARROCETO	DA VIA GALILEI A VIA BARDI
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	
VIA	CLAUDIO	
VIA	COSTANTINO	
VIA	DALMAZIA	
VIA	DANIELE MANIN	
VIA	DANTE ALIGHIERI	
VIA	DEGLI ARANCI	
VIA	DEGLI ELCI	
VIA	DEGLI OLEANDRI	
VIA	DEGLI OLIVI	
VIA	DEGLI OLMI	
VIA	DEI BERSAGLIERI	
PIAZZA	DEI BERSAGLIERI	
VIA	DEI CIPRESSI	
VIA	DEI GAROFANI	
VIA	DEI GELSI	

VIA DEI LARICI
 VIA DEI LAURI
 VIA DEI MILLE
 VIA DEI PERI
 VIA DEI PIOPPI
 VICOLO DEI VILLINI
 VIA DEI VILLINI
 VIA DEL PROGRESSO
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 VIA DELLE MAGNOLIE
 VIA DELLE MARGHERITE
 VIA DELLE MELE
 VIA DELLE PALME
 VIA DELLE PESCHE
 VIA DELLE REGIONI
 LARGO DELLE ROSE
 VIA DIOCLEZIANO
 VIA DOMENICO CIMAROSA
 VIA DOMIZIANO
 PIAZZA DON LUIGI STURZO
 VIA DONATO BARDI
 VIA EMILIA
 VIA ENRICO CIALDINI
 VIA ENRICO FERMI
 VIA EUGENIO MONTALE
 VIA FILIPPO BRUNELLESCHI
 VIA FIUME
 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
 VIA GAETANO DONIZETTI
 VIA GALILEO GALILEI
 VIA GASPARE SPONTINI
 VIA GIACOMO LEOPARDI
 VIA GIACOMO MATTEOTTI
 VIA GIACOMO PUCCINI
 VIA GIAMBATTISTA VICO
 VIA GIOACCHINO ROSSINI
 VIA GIOSUE' CARDUCCI
 VIA GIOTTO
 VIA GIOVAN BATTISTA GRASSI
 VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
 VIA GIOVANNI CIMABUE
 VIA GIOVANNI PAISIELLO
 VIA GIOVANNI PASCOLI
 VIA GIOVANNI VERGA
 CORSO GIOVANNI XXIII
 VIA GIULIO CESARE
 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
 VIA GIUSEPPE GARIBALDI
 VIA GIUSEPPE GIUSTI
 VIA GIUSEPPE MAZZINI
 VIA GIUSEPPE VERDI
 VIA GIUSTINIANO

VIA GOITO
VIA GRAZIA DELEDDA
VIA GUARNEVILLE
VIA GUGLIELMO ANDREONI
LARGO GUGLIELMO MARCONI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO ROSSA
VIA ILDEBRANDO PIZZETTI
VIA IPPOLITO NIEVO
VIA ISONZO
VIA ISTRIA
VIA LAZIO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LIGURIA
VIA LOMBARDIA
VIA LUIGI CHERUBINI
VIA LUIGI BOCCHERINI
VIA LUIGI CAPUANA
VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA MARCHE
VIA MARCO AURELIO
VIA MATILDE SERAO
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MICHELANGELO MERISI
VIA MILANO
VIA MOLISE
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTELLO
VIA MONTEVERDI CLAUDIO
PIAZZA MOSTARDAS
VIA MUZIO CLEMENTI
VIA NAPOLI
VIA NERONE
VIA NERVA
VIA NICCOLO' PAGANINI
VIA NICCOLO' PICCINNI
VIA NINO BIXIO
VIA OLEANRI (DEGLI)
VIA OTTAVIANO
VIA OTTORINO RESPIGHI
VIA PAESIELLO
VIA PESCHIERA
VIA PIAVE
VIA PIEMONTE
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PIETRO NENNI
VIA PIETRO VANNUCCI
VIA POLA
VIA PUGLIE
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RISORGIMENTO

PIAZZA ROMA
VIA ROMAGNA
VIA RUGGERO LEONCAVALLO
VIA SABOTINO
VIA SAN MICHELE
VIA SANDRO BOTTICELLI
VIA SARDEGNA
VIA SAVERIO MERCADANTE
VIA SENECA
VIA SICILIA
VIA SOCRATE
VIA TAGLIAMENTO
VIA TIBERIO
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA TOMMASO GUIDI
VIA TORINO
VIA TOSCANA
VIA TOSCANINI
VIA TRAIANO
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA UGO FOSCOLO
VIA UGO LA MALFA
VIA UMBERTO GIORDANO
VIA UMBRIA
VIA VALLE D'AOSTA
VIA VENETO
VIA VENEZIA
VIA VESPASIANO
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO ALFIERI
VIA VOLTURNO

DA VIA VERDI A VIA UGO LA MALFA

CATEGORIA 2

VIA ALFREDO CASELLA
VIA ALFREDO TESTONI
VIA ALGHERO
VIA AMANTEA
VIA AMBURGO
VIA AMSTERDAM
VIA ARNO
VIA ASCOLI
VIA BAGNARA
VIA BARCELLONA
VIA BARI
VIA BELGIO
VIA BERLINO
VIA BISSOLATI
VIA BONN
VIA BRINDISI
VIA BRUXELLES
VIA BUCAREST

VIA	BUCCARI	
VIA	BULGARIA	
VIA	CAGLIARI	
VIA	CALTANISSETTA	
VIA	CARLO BERTOLAZZI	
VIA	CARLO PORTA	
VIA	CARROCETO	DA VIA BARDI A VIA GUARDAPASSO
VIA	CATANIA	
VIA	CATANZARO	
VIA	CLITUNNO	
VIA	COSENZA	
VIA	CROTONE	
VIA	DANIMARCA	
VIALE	DEGLI ARTIGIANI	
TRAVERSA DI		
VIA	DEI GIARDINI	
VIA	DEI GIARDINI	
VIA	DEL COMMERCIO	
	DELLA COMUNITA'	
PIAZZA	EUROPEA	
VIA	DELLA PRODUZIONE	
VIA	DELLA RISERVA NUOVA	da via pontina a via derna
VIA	DELLA STAZIONE	
VIA	DELLA TECNICA	
VIA	DOVER	
VIA	EDUARDO DE FILIPPO	
VIA	ENNA	
VIA	ENRICO TOTI	
VIALE	EUROPA	
VIA	FABIO FILZI	
VIA	FARFA	
VIA	FEDERICO FELLINI	
VIA	FERDINANDO RUSSO	
VIA	FRANCESCO BARACCA	
VIA	FRANCIA	
VIA	FRANCOFORTE	
VIA	G.GALLINA	
VIA	G.GIOACCHINO BELLI	
VIA	GAETANO SALVEMINI	
VIA	GARIGLIANO	
VIA	GERMANIA	
VIA	GIBUTI	
VIA	GIOLITTI GIOVANNI	
VIA	GLASGOW	
VIA	GRECIA	
VIA	GUARDAPASSO	
VIA	GUGLIELMO OBERDAN	
VIA	INGHILTERRA	
VIA	IRLANDA	
VIALE	ITALIA	
VIA	LIONE	
VIA	LISBONA	

VIA	LIVERPOOL
VIA	LONDRA
VIA	LUSSEMBURGO
VIA	MADRID
VIA	MARATEA
VIA	MARSICA
VIA	MEDIANA
VIA	MESSINA
VIA	NETTUNENSE
VIA	NICCOLO' TOMMASEO
VIA	NICOLA RICCIOTTI
VIA	NINO MARTOGLIO
VIA	NUORO
VIA	OLANDA
VIA	OLBIA
VIA	ORISTANO
VIA	PALERMO
VIA	PALMI
VIA	PARIGI
VIA	CESARE PASCARELLA
PIAZZALE	PIETRO SADA
VIA	PO
VIA	PORTOGALLO
VIA	RAVENNA
VIA	REGGIO CALABRIA
VIA	ROBERTO ROSSELLINI
VIA	ROMANIA
VIA	SALVATORE DI GIACOMO
VIA	SASSARI
VIA	SATURNO
VIA	SCILLA
VIA	SIRACUSA
VIA	SOFIA
VIA	SPAGNA
VIA	STEFANO VANZINA
VIA	TEVERE
VIA	TICINO
VIA	TOBRUCK
VIA	TOSCANINI
VIA	TRILUSSA
VIA	TROPEA
VIA	ZUARA
VIA	W.A. MOZART

DA VIA UGO LA MALFA A VIA GUARDAPASSO

CATEGORIA 3

VIA	ADAMELLO
VIA	ADELINA PATTI
VIA	AGOSTINO DEPRETIS
VIA	ALBEGNA
VIA	ALDO MANUZIO
VIA	ALENTO
VIA	AMASENO
VIA	AMATORE SCIESA

VIA	ANCONA	
VIA	ANGELA VACCHI	
VIA	ANGELO BRUNETTI	
VIA	ANTONIO PACINOTTI	
VIA	APOLLO	
VIA	APRILIANA	VIA DELLA STAZIONE DI CAMPOLEONE A VIA PONTINA
VIA	AREZZO	
VIA	ARMANDO DIAZ	
VIA	ARTEMISIO	
VIA	ASO	
VIA	ASPIO	
VIA	ASTURA	
VIA	ATERNO	
VIA	AUGUSTO RIGHI	
VIA	AURELIANO PERTILE	
VIA	AVENTINO	
VIA	BACCHIGLIONE	
VIA	BENIAMINO GIGLI	
VIA	BOLOGNA	
VIA	BOLSENA	
VIA	BRACCIANO	
VIA	BRAIES	
VIA	BUCCARI	
VIA	CAMPOLEONE SCALO	
VIA	CAMPOLEONE TENUTA	
VIA	CAMPOTOSTO	
VIA	CANDIGLIANO	
VIA	CANIGLIA	
VIA	CARANO	DA VIA ISOLE A VIA SPACCASASSI
VIA	CARLO PISACANE	
VIA	CARLO POMA	
VIA	CARPINO	
VIA	CARROCETO	DA VIA TORRE DEL PADIGLIONE A VIA ISOLE
VIA	CATONE	
VIA	CATULLO	
VIA	CECINA	
VIA	CEDRINO	
VIA	CERRETO	
VIA	CERVINO	
VIA	CESANO	
VIA	CESARE BATTISTI	
VIA	CHIENTI	
VIA	CHIETI	
VIA	CICERONE	
VIA	CINISCO	
VIA	CIRO MENOTTI	
VIA	CISTERNENSE	
VIA	CLAUDIA MUZIO	
LARGO	CONCEZIO PETRUCCI	
VIA	CORBARA	
VIA	DEGLI ARGONAUTI	
VIA	DEGLI SMINATORI	

VIA	DEI BONIFICATORI
VIA	DEI COLONIZZATORI
VIA	DEI PRATI
VIA	DEI VIGNETI
VIA	DEL CAMPO
VIA	DEL CASTAGNETO
VIA	DEL COLLE
VIA	DEL CRINALE
VIA	DEL FAGGETO
VIA	DEL FRASSINETO
VIA	DEL PESCHETO
VIA	DEL PIANORO
VIA	DEL PIOPPETO
VIA	DEL POGGIO
VIA	DEL PRUNETO
VIA	DEL QUERCETO
VIA	DEL SUGHERETO
VIA	DEL TUFELLO
VIA	DELL' ARTIGIANATO
VIA	DELLA CHIMICA
VICOLO	DELLA COLLINA
VIA	DELLA MECCANICA
VIA	DELLA PIANA
VIA	DELLA PRIMAVERA
VIA	DELLA STAZIONE DI CAMPOLEONE
VIA	DELLA VALLATA
VIA	DELLA VALLETTA
VIA	DELL'ARANCETO
VIA	DELLE SCIENZE
VIA	DELLE VALLI
VIA	DELL'INDUSTRIA
VIA	DELLO SVILUPPO
VIA	DIANA
VIA	DON ENRICO TAZZOLI
VIA	DUILIO CAMBELLOTTI
VIA	ELENA MELBA
VIA	ELSA
VIA	ENRICO CARUSO
VIA	ENRICO DANDOLO
VIA	ERACLEA
VIA	ERNESTO MUROLO
VIA	ESINO
VIA	EUFENTE
VIA	EUGENIO BARSANTI
VIA	EVANGELISTA TORRICELLI
VIA	F. TAGLIAVINI
VIA	F.LLI BANDIERA
VIA	FIORA
VIA	FIRENZE
VIA	FLAVIO GIOIA
VIA	FORO
VIA	FRANCESCO TAMAGNO

VIA	FRASSINE
VIA	G.BATTISTA BODONI
VIA	GALILEO FERRARIS
VIA	GARI
VIA	GENIO CIVILE
VIA	GENOVA
VIA	GIAMBATTISTA MORGAGNI
VIA	GIAMBATTISTA NICOLINI
VIA	GIANNATTOLOLA
VIA	GIOVE
VIA	GIOVENALE
VIA	GIOVENCO
VIA	GIUDITTA PASTA
VIA	GIUNONE
VIA	GIUSEPPE FERRARI
VIA	GIUSEPPE LUGO
VIA	GIUSEPPE MONTANELLI
VIA	GIUSEPPE PIETRI
VIA	GIZIO
VIA	GLASGOW
VIA	GOFFREDO MAMELI
VIA	GORIZIA
VIA	GRAN SASSO
VIA	GROSSETO
VIA	IDRO
VIA	ISOLE
VIA	JACOPO RUFFINI
VIA	LA SPEZIA
VIA	L'AQUILA
VIA	LAZZARO SPALLANZANI
VIA	LEDRO
VIA	LELE
VIA	LESINA
VIA	LETE
VIA	LUCIANO MANARA
VIA	LUCIO CESONIO BASSO
VIA	LUCIO CESONIO BASSO
VIA	LUIGI GALVANI
VIA	LUIGI RIZZO
VIA	LUIGI SETTEMBRINI
VIA	MAGRA
VIA	MAIELLA
VIA	MALIBRAN MARIA
VIA	MARIA CALLAS
VIA	MARIO DEL MONACO
VIA	MARSICANA
VIA	MARTE
VIA	MARTIRI DI BELFIORE
VIA	MARZABOTTO
VIA	MASCARELLO
VIA	MATERA
VIA	MATTIA BATTISTINI

VIA	MEDIANA
VIA	MEDIANA CISTERNA
VIA	MELFA
VIA	MERCURIO
VIA	METAPONTO
VIA	MINERVA
VIA	MISA
VIA	MISCANO
VIA	MOLVENO
VIA	MONTE BIANCO
VIA	MONTE BREMMO
VIA	MONTE CIRCEO
VIA	MONTE CRISTALLO
VIA	MONTE LUCO
VIA	MONTE MEZZANO
VIA	MONTE MIGLIO
VIA	MONTE NURIA
VIA	MONTE OCRE
VIA	MONTE PELLEGRINO
VIA	MONTE ROSA
VIA	MONTE SEMPIONE
VIA	MONTE SORATTE
VIA	MONTE STELVIO
VIA	MONTI AURUNCI
VIA	MONTI AUSONI
VIA	MONTI CIMINI
VIA	MONTI DELLA LAGA
VIA	MONTI DELLA SELVA
VIA	MONTI DELLA TOLFA
VIA	MONTI ERNICI
VIA	MONTI LEPINI
VIA	MONTI REATINI
VIA	MONTI SIMBRUINI
VIA	MONTI TIBURTINI
VIA	MONTI VULSINI
VIA	MONTICELLO
VIA	NAZARIO SAURO
VIA	NEMI
VIA	NETTUNENSE
VIA	NINFA
VIA	NORA
VIA	OFANTO
VIA	OLIVETO
VIA	ORAZIO
VIA	ORFENTO
VIA	ORTA
VIA	OSENTO
VIA	OVIDIO
VIA	PANARO
VIA	PECCIA
VIA	PELLEGRINO ROSSI
VIA	PERTILE AURELIANO

VIA	PERUGIA
VIA	PESCARA
VIA	PIEDILUCO
VIA	PIETRO MICCA
VIA	PISA
VIA	PLINIO
VIA	PLUTONE
VIA	PONTINA
VIA	PORTATORE
VIA	POSEIDONE
VIA	POTENZA
VIA	PROMETEO
VIA	RAPIDO
VIA	RENO
VIA	RONCO
VIA	ROSALINO PILO
VIA	RUFFO TITTA
VIA	S. ANTONIO
VIA	SALINELLO
VIA	SAVA
VIA	SAVIO
VIA	SAVONA
VIA	SERCHIO
VIA	SERIO
VIA	SIENA
VIA	SILVIO PELLICO
VIA	SILVIO SPAVENTA
VIA	SINELLO
VIA	SIRENTE
VIA	SISTO
VIA	SIVIGLIA
VIA	SPACCASASSI
VIA	TACITO
VIA	TAMMARO
VIA	TAVO
VIA	TAZZOLI DON ENRICO
VIA	TENNA
VIA	TEPPIA
VIA	TERENZIO
VIA	TERMINILLO
VIA	TESINO
VIA	TIRINO
VIA	TITO SCHIPA
VIA	TITO SPERI
VIA	TITTA RUFFO
VIA	TOBLINO
VIA	TORDINO
VIA	TORRE DEL PADIGLIONE
VIA	TRASIMENO
VIA	TRESTE
VIA	TRIGNO
VIA	UDINE

VIA UFENTE
VIA URANO
VIA VALLELATA
VIA VARANO
VIA VELINO
VIA VENERE
VIA VESUVIO
VIA VETTORE
VIA VIRGILIO
VIA VOMANO

CATEGORIA 4

VIA ACQUA DEL CONTE
VIA ADDA
VIA ADDIS ABEBBA
VIA ADIGE
VIA ADUA
VIA AGNO
VIA AGRI
VIA ALCANTARA
LARGO ALESSANDRO BLASETTI
VIA ALESSANDRO POERIO
VIA ALICUDI
VIA AMATO
VIA AMEDEO AVOGADRO
VIA AMIATA
VIA AMPOLLINO
VIA ANIENE
VIA ANNEA
VIA ANTONIO DE CURTIS
VIA ANTONIO PIETRANGELI
VIA ANTONIO ZOTTI
VIA APRILIANA
VIA ARCANGELO CORELLI
VIA ARCHIMEDE
VIA ARDEATINA
VIAARENTE
VIA ARIANNA
VIA ARMANDO DIAZ
VIA ARRIGO BOITO
VIA ARNONE
VIA ARVO
VIA ASINARA
VIA ASMARA
VIA ASTRONE
VIA AURELI SALIENTI
VIA AURELIO SAFFI
VIA AURELIO SALICETI
VIA AVELLO
VIA AVISIO
VIA AVOLA
VIA BASENTO
VIA BELBO

DA VIA PONTINA A VIA SEVERIANA

VIA BELICE
VIA BENGASI
VIA BERNINA
VIA BIFERNO
VIA BISERTA
VIA BOITE
VIA BONDONE
VIA BORMIDA
VIA BRADANO
VIA BREMBO
VIA BRENTA
VIA BUON RIPOSO
VIA BURANO
VIA BUSENTO
VIA CANDELARO
VIA CAPRAIA
VIA CAPRERA
VIA CAPRI
VIA CARANO
VIA CARAPELLE
VIA CARDOLO
VIA CARDONE
VIA CARIDDI
VIA CARLO ARMELLINI
VIA CASALAZZARA
VIA CASSIBILE
VIA CAVONE
VIA CEFALONIA
VIA CERESONE
VIA CERVARO
VIA CERVIALTO
VIA CERVIO
VIA CEVEDALE
VIA CHERSO
VIA CHIANA
VIA CHIARONE
VIA CHIESE
VIA CHISONE
VIA CIMITERO DI CARANO
VIA CIRO MENOTTI
VIA COLLE AZZURRO
VIA COLLE DEL BRENNERO
VIA CONCA
VIA CONDIGLIANO
VIA COPERNICO
VIA CORACE
VIA CORFU'
VIA CORSICA
VIA CORTA
VIA COSCINE
VIA COSCINELLO
VIA COSSIRA
VIA CRATI

DA VIA SELCIATELLA A VIA NETTUNO

VIA CRETA
VIA CROCETTA DI CARANO
VIA DE NICOLA ENRICO
VIA DEGLI ACERI
VIA DEGLI EUCALIPTI
VIA DEGLI SPARVIERI
VIA DEGLI STORNI
VIA DEGLI USIGNOLI
VIA DEI CANARINI
VIA DEI CEDRI
VIA DEI CICLAMINI
VIA DEI CIGNI
VIA DEI CILIEGI
VIA DEI CINQUE ARCHI
VIA DEI CODIROSSO
VIA DEI COLLI SAN PAOLO
VIA DEI COLOMBI
VIA DEI FAGGI
VIA DEI FAGIANI
VIA DEI GELSOMINI
VIA DEI GIACINTI
VIA DEI GLADIOLI
VIA DEI LECCI
VIA DEI NOCI
VIA DEI PASSERI
VIA DEI PERI
VIA DEI PETTIROSSI
VIA DEI PINI
VIA DEI PIONIERI FONDATORI
VIA DEI PLATANI
VIA DEI PONTONI
VIA DEI RUTULI
VIA DEI SALICI
VIA DEI TULIPANI
VIA DEL BELLONE
VIA DEL CASTELLACCIO
VIA DEL CAVALLO MORTO
VIA DEL DOSSO
VIA DEL FIORDALISO
VIA DEL GIGLIO
VIA DEL NIBBIO
VIA DEL RIMESSONE
VIA DEL ROSETO
VIA DEL TRONCO
VIA DELLA COGNA
VIA DELLA COOPERAZIONE
VIA DELLA MOLETTA
VIA DELLA PEDICA
VIA DELLA PINETA
VIA DELLA PRIMAVERA
VIA DELLA RIMEMBRANZA
VIA DELLA RISERVA NUOVA
VIA DELLA VITE

VIA DELL'ACQUA SOLFA
VIA DELLE ACACIE
VIA DELLE AZALEE
VIA DELLE BEGONIE
VIA DELLE BETULLE
VIA DELLE CADUTE
VIA DELLE CAMELIE
VIA DELLE CAMPANULE
VIA DELLE CAPINERE
VIA DELLE DALIE
VIA DELLE DUE CASE
VIA DELLE FERRIERE
VIA DELLE FOLAGHE
VIA DELLE GARDENIE
VIA DELLE GAZZE
VIA DELLE GHIANDAIE
VIA DELLE GINESTRE
VIA DELLE KENZIE
VIA DELLE NESPOLE
VIA DELLE ORCHIDEE
VIA DELLE ORTENSIE
VIA DELLE PERNICI
VIA DELLE PERSICHE
VIA DELLE QUERCE
VIA DELLE RONDINI
VIA DELLE SCIENZE
VIA DELLE TORTORE
VIA DELLE VIGNE
VIA DELLE VIOLE
VIA DELL'EDERA
VIA DELL'INCASTRINO
VIA DERNA
VIA DESE
VIA DI MEZZACOSTA
VIA DI NETTUNO
VIA DI RIMESSONE
VALLE DI SUSÀ
VIA DI VALLE SCALVE
VIA DORA BALTEA
VIA DUGLIA
VIA EGADI
VIA EL ALAMEIN
VIA ELBA
VIA ELVO
VIA EMOLI
VIA EOLIE
VIA ESARO
VIA ETNA
VIA FALTERONA
VIA FASANELLA
VIA FAVIGNANA
VIA FEDERICO CONFALONIERI
VIA FERDINANDO PALASCIANO

VIA FERENTE
VIA FERRIERE NETTUNO
VIA FILICUDI
VIA FLUMENDOSA
VIA FOGLIA
VIA FOLLONE
VIA FONTE DI PIETRA
VIA FORMENTERA
VIA FORMICA
VIA FORTORE
VIA FOSCAGNO
VIA FOSSIGNANO
VIA FRATELLI BANDIERA
VIA FUMAIOLO
VIA G. BUTI
VIA GAGGIO
VIA GALLURA
VIA GARGA
VIA GARLATE
VIA GAVI
VIA GAVIA
VIA GIANNUTRI
VIA GIDORA
VIA GIOIA FLAVIO
VIA GIOVANNI MARIA DELLA TORRE
VIA GRAN PARADISO
VIA GRANDE
VIA GREVE
VIA IBIZA
VIA IMELE
VIA IRPINIA
VIA ISARCO
VIA ISCHIA
VIA ISOLA DI SANTA MARIA
VIA ISOLE LIPARI
VIA ITACA
VIA LA GOGNA
VIA LAGO MAGGIORE
VIA LAMATO
VIA LAMBRO
VIA LAMONE
VIA LAMPEDUSA
VIA LAMPIONE
VIA LE SALZARE
VIA LESE
VIA LEVANZO
VIA LINOSA
VIA LIPARI
VIA LIRI
VIA LIVENZA
VIA LUGANO
VIA MADDALENA
VIA MAIORCA

VIA MAL MALENCO
VIA MALTA
VIA MARAONE
VIA MARCAVALLO
VIA MARECCHIA
VIA MARETTINO
VIA MARIA MALIBRAN
VIA MARMOLADA
VIA MAROGGIA
VIA MARTA
VIA MARTE
VIA MARTESANA
VIA MASSIMO D'AZEGLIO
VIA MATTIA MONTECCHI
VIA MAVIGLIANO
VIA MECENATE
VIA MEDUNA
VIA MELOGRANI
VIA MENANDRO
VIA MERA
VIA MERSE
VIA METAURO
VIA MINCIO
VIA MINORCA
VIA MISURATA
VIA MOGGIA
VIA MOLARA
VIA MONTE ABETONE
VIA MONTE ALTO
VIA MONTE ARGENTARIO
VIA MONTE BRENNERO
VIA MONTE CALVO
VIA MONTE CAVO
VIA MONTE CIMONE
VIA MONTE CIVITELLA
VIA MONTE CONERO
VIA MONTE DOBBIACO
VIA MONTE GOTTERO
VIA MONTE GRAN S. BERNARDO
VIA MONTE MILETTO
VIA MONTE ORSARO
VIA MONTE PENNINO
VIA MONTE PISANINO
VIA MONTE PRATO
VIA MONTE PRATOMAGNO
VIA MONTE SAN GOTTARDO
VIA MONTE SIRINO
VIA MONTE TONALE
VIA MONTE TRICELLA
VIA MONTECRISTO
VIA MONTI DEL CILENTO
VIA MONTI DEL SANNIO
VIA MONTI SABINI

VIA	MONTI SIBILLINI
VIA	MONTRE OCRE
VIA	MONVISO
VIA	MUCONE
VIA	MURANO
VIA	MUZZOLITO
VIA	NAIA
VIA	NERA
VIA	NESTORO
VIA	NETO
VIA	NIERVO
VIA	NISIDA
VIA	NOCE
VIA	NURE
VIA	OGLIO
VIA	OLIVA
VIA	OLONA
VIA	OMBRONE
VIA	ORANO
VIA	ORCIA
VIA	PADOVA
VIA	PADULA
VICOLO	PADULA
VIA	PAGLIA
VIA	PALISTRO
VIA	PALMAROLA
VIA	PANAREA
VIA	PANE E VINO
VIA	PANTANELLE
VIA	PANTELLERIA
VIA	PASUBIO
VIA	PEDATE
PIAZZA	PEDOTH
VIA	PELLEGRINO ROSSI
VIA	PELLICE
VIA	PESCARELLA
VIA	PIANOSA
VIA	PIETRO MARONCELLI
VIA	PINI (DEI)
VIA	PISTOLESE
VIA	PLATANI
VIA	POLLINO
VIA	PONTE DI PIETRA
VIA	PONTINA VECCHIA
VIA	PONZA
VIA	POSADA
VIA	POSEIDONE
VIA	PRATI DEL SOLE
VIA	PROCIDA
VIA	RAPIDO
VIA	RETAROLA
VIA	RISERVA NUOVA
VIA	RODI

DA VIA DERNÀ A VIA LA COGNA

VIA	ROSALINO PILO
VIA	ROSELLI
VIA	SACCO
VIA	SACIDA
VIA	SALENTO
VIA	SALICETI
VIA	SALINA
VIA	SALSO
VIA	SANGRO
VIA	SANT'ANTIOCO
VIA	SANTORINI
VIA	SARCA
VIA	SARNO
VIA	SASSO
VIA	SAVUTO
VIA	SCALETTE
VIA	SCRIVIA
VIA	SECCHIA
VIA	SELCIATELLA
VIA	SELE
VIA	SESIA
VIA	SETTIMO
VIA	SIMERI
VIA	SIMETO
VIA	SINNI
VIA	SIRTE
VIA	SOBRETТА
VIA	SPLUGA
VIA	STELLA
VIA	STENO
VIA	STROMBOLI
VIA	STURA
VIA	TABURNO
VIA	TANARO
VIA	TARO
VIA	TAVIGNANO
VIA	TAVOLARA
VIA	TENNA
VIA	TEPPIA
VIA	TIGLIONE
VIA	TIMAVO
VIA	TIONE
VIA	TIRSO
VIA	TORBIDO
VIA	TORRE BRUNA
VIA	TORRE DEL GIGLIO
VIA	TRAVIGNOLO
VIA	TREBBIA
VIA	TREMITI
VIA	TRESA
VIA	TRIPOLI
VIA	TRONTO
VIA	TUFELLO

VIA	TUFETTO
VIA	TURANO
VIA	TURBOLO
VIA	UGO BASSI
VIA	USTICA
VIA	VAL CAMONICA
VIA	VAL DI FASSA
VIA	VAL DI FIEMME
VIA	VAL DI REZZO
VIA	VAL GARDENA
VIA	VAL PESARINA
VIA	VALBELVISO
VIA	VALBREGAGLIA
VIA	VALBREMBO
VIA	VALDOSSOLA
VIA	VALFLORIANA
VIA	VALFONTANA
VIA	VALFURVA
VIA	VALGROSINA
VIA	VALLE AURINA
VIA	VALLE CARNIERA
VIA	VALLE DEL CAFFARO
VIA	VALLE DI SCALVE
VIA	VALLE DI SUSÀ
VIA	VALMAGINA
VIA	VALMALENCO
VIA	VALMASINO
VIA	VALSUGANA
VIA	VALTELLINA
VIA	VALVIOLA
VIA	VARRONE
VIA	VEGLIA
VIA	VELLETRI
VIA	VENTOTENE
VIA	VINCENZO GIOBERTI
VIA	VITTORIO BERSEZIO
VIA	VITTORIO DE SICA
VIA	VIVERONE
VIA	VULCANO
VIA	VULTURE
VIA	ZANNONE
VIA	ZANTE